

Le novità del DL Alluvioni e le modalità di richiesta dell'indennità

(DL n. 61 del 01.06.2023, circolare INPS n. 54 del 08.06.2023)



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che con DL n. 61 del 01.06.2023 legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento alcune **misure a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza alluvionale che ha colpito l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche, introducendo:**

- i)* una proroga ai termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 01.05 al 31.08.2023;**
- ii)* una proroga di tre mesi alle scadenze connesse alla c.d. "rottamazione quater" con conseguente presentazione della domanda entro il 30.09.2023;**
- iii)* la sospensione dal 01.05.2023 al 31.07.2023 dei termini processuali nei giudizi amministrativi e tributari;**
- iv)* il riconoscimento di un'indennità una tantum a favore di co.co.co., agenti e rappresentanti, lavoratori autonomi e imprese che hanno dovuto sospendere l'attività pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.**

Rispetto a tale ultima novità si segnala che INPS, con circolare n. 54 del 08.06.2023, ha fornito le istruzioni operative per poter fruire dell'indennità, specificando che gli interessati dovranno presentare domanda dal 15.06 al 30.09.2023 tramite apposita sezione disponibile nel sito dell'istituto.

INPS specifica inoltre che l'indennità, spettante nell'anzidetta misura di 500 euro, può essere fruita nella misura massima di 3.000 euro, somma corrispondente a 6 periodi di sospensione.

Si ricorda che **possono accedere a detta misura i soggetti che al 01.05.2023 sono residenti, domiciliati oppure operano esclusivamente o prevalentemente in uno dei comuni alluvionati ed hanno dovuto sospendere l'attività** a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01.05.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

La Circolare è composta da N° 6 pagine inclusa la presente

Premessa

Con DL n. 61 del 01.06.2023 il legislatore ha introdotto alcune **misure a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione, introducendo sospensione dei termini, proroghe ed un'indennità a favore di coloro che hanno dovuto sospendere la propria attività**, recentemente oggetto di uno specifico intervento dell'INPS con circolare n. 54 del 08.06.2023.

Sono interessati dalle misure i seguenti territori:

TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE	
Regione Emilia-Romagna	
Provincia di Ferrara	
Argenta - limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola	
Provincia di Bologna	
1	Bologna limitatamente alla frazione di Paleotto
2	Borgo Tossignano
3	Budrio limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
4	Casalfiumanese
5	Castel Del Rio
6	Castel Guelfo di Bologna limitatamente alla località di capoluogo ovest
7	Castel Maggiore limitatamente alla frazione di Castello
8	Castel San Pietro Terme limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
9	Castenaso limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
10	Dozza limitatamente al capoluogo
11	Fontanelice
12	Imola limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrighanese
13	Loiano
14	Medicina limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
15	Molinella limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
16	Monghidoro
17	Monte San Pietro limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
18	Monterenzio
19	Monzuno
20	Mordano
21	Ozzano dell'Emilia limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
22	Pianoro limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino e Livergnano

23	San Benedetto Val di Sambro limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
24	San Lazzaro di Savena limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
25	Sasso Marconi limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
26	Valsamoggia limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

Provincia di Forlì Cesena

Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio Verghereto.

Provincia di Ravenna

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo

Provincia di Rimini

Casteldelci, Montescudo, Novafeltria, San Leo, Sant'Agata Feltria.

Regione Marche

Provincia di Pesaro Urbino

Fano, Gabicce mare, Monte grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Urbino

Regione Toscana

Città metropolitana di Firenze

Firenze, Marradi, Palazzolo sul Senio, Londa.

Le novità del DL alluvioni

Versamenti tributari e previdenziali

Viene prevista la sospensione dei versamenti tributari e previdenziali in scadenza nel periodo dal 01.05.2023 al 31.08.2023. La sospensione opera anche con riferimento alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF operate in qualità di sostituti d'imposta.

Possono accedere alla sospensione i soggetti che al 01.05.2023 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori alluvionati.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi entro il 20.11.2023.

Tra i vari adempimenti sospesi segnaliamo, in particolare, l'IVA del mese di aprile, maggio, giugno e luglio o del primo e secondo trimestre, l'IMU 2023

con riferimento al primo acconto, le ritenute dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la prima e seconda rata fissa 2023 dei contributi IVS artigiani e commercianti, i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo aprile, maggio, giugno e luglio, l'invio dei flussi UNIEMENS dei mesi da aprile a luglio ed altro ancora.

Sospensione adempimenti tributari

Sono inoltre sospesi nel periodo dal 01.05 al 31.08 gli adempimenti tributari e relativi al rapporto di lavoro verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico dei datori di lavoro privati, dei professionisti, dei consulenti e CAF che operano nei territori alluvionati anche per conto di aziende o clienti non operanti in tali territori.

Sono differiti, a titolo esemplificativo, la presentazione dei modelli INTRA, della dichiarazione IVA OSS e LIPE.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 20.11.2023.

Sospensione versamenti cartelle di pagamento ed avvisi

Viene prevista la sospensione dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo dal 01.05 al 31.08.2023 delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione e dagli avvisi di accertamento e di addebito esecutivi.

I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero a decorrere dal 01.09.2023.

La sospensione trova applicazione anche con riferimento agli accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane, agli atti di ingiunzione fiscale emessi dagli enti territoriali e dagli enti affidatari, ed agli atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

Sospensione versamenti e ademp. "tregua fiscale"

Viene prevista la sospensione, per il medesimo periodo dal 01.05 al 31.08.2023, dei termini relativi alle definizioni agevolate previste dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226 della Legge di Bilancio 2023, corrispondenti alla definizione agevolata degli avvisi bonari, degli atti del procedimento di accertamento, la regolarizzazione degli omessi versamenti.

Sono prorogati di tre mesi, invece, i termini connessi alla rottamazione quater. Di conseguenza, è differito al 30.09 il termine di presentazione delle domande di adesione, al 31.12 il termine entro cui l'Agente comunica al debitore l'accoglimento della domanda ed al 31.01.2024 il versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme da definire.

Proroga 110%

Viene prorogato al 31.12.2023 il termine di sostenimento delle spese ammesse al 110% per gli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori alluvionali.

Sospensione giudizi

Viene prevista dal 01.05 al 31.07.2023 la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, tributari, contabili e militari, compresa l'introduzione del giudizio, le impugnazioni e la proposizione di ricorsi, nel caso in cui almeno una delle parti al 01.05 sia residente, domiciliata o aveva sede nei territori alluvionati.

La sospensione trova applicazione anche quando uno dei difensori ha residenza o studio legale nei predetti territori, a condizione che la nomina sia anteriore al 01.05.2023.

Indennità una tantum

Con riferimento all'indennità una tantum prevista dal DL alluvioni si segnala che INPS con circolare n. 54/2023 ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda.

Possono accedere alla misura i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporto di agenzia e di rappresentanza negoziale, nonché i lavoratori autonomi o titolari di attività di impresa iscritti ad qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che al 01.05 sono residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati, oppure operano esclusivamente o prevalentemente in tali comuni.

L'istituto trova applicazione nel caso in cui tali soggetti abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01.05.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, nel limite massimo di 3.000 euro.

Il soggetto interessato deve presentare domanda dal 15.06 al 30.09.2023 accedendo al sito internet dell'istituto (alla voce "sostegni, sussidi ed indennità" fino a raggiungere "punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche").

Per presentare tale domanda il soggetto interessato deve avere a disposizione SPID, CIE o CNS.

L'interessato può presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione, oppure una domanda che interessa due o più periodi, ovvero una domanda per tutti i periodi agevolati.

La domanda può essere compilata solo con riferimento ad intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi e non possono essere indicati intervalli di tempo riferito ad un periodo futuro.

Fine della Circolare N° 37/2023